



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia


Centro trasfusionale
aziendale

Procedura per l'invio delle richieste
trasfusionali e dei relativi campioni
biologici (Requisiti organizzativi: Assegnazione,
consegna e distribuzione sangue ed
emocomponenti 0.74.4) CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010. Accordo,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta e sul modello per le visite di verifica.
(Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 1 di 7

REVISIONE	DATA	COMITATO PER IL BUON USO DEL SANGUE E DELLE CELLULE STAMINALI DA CORDONE OMBELICALE	VALIDAZIONE
0	07.03.2013	Redazione Dr. Angelo Zuccarelli 	Dr. Franco Trincas Direttore sanitario 

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. N° 7 Carbonia
Sede Legale e Amministrativa
Via Dalmazia, 83 - Carbonia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale

Procedura per l'invio delle richieste trasfusionali e dei relativi campioni biologici (Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.4) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 2 di 7

INDICE

PAGINA

•	SCOPO.....	3
•	OBIETTIVI.....	3
•	OGGETTO.....	3
•	APPLICABILITA'.....	3
•	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	3
•	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
•	DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA.....	5
•	FASI DEL PROCESSO.....	5
•	RESPONSABILITA'.....	5
•	DIAGRAMMA DI FLUSSO	6
•	INDICATORI.....	7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale

Procedura per l'invio delle richieste trasfusionali e dei relativi campioni biologici (Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.4) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 3 di 7

1 SCOPO

La procedura si applica ogniqualvolta debba essere eseguita una richiesta trasfusionale

2 OBIETTIVI

Permettere a tutti gli operatori di gestire correttamente una richiesta trasfusionale e di inviare i campioni ematici in modo corretto

3 OGGETTO

La seguente procedura descrive la metodologia da adottare per effettuare una richiesta trasfusionale

4 APPLICABILITA'

La seguente procedura si applica in tutte le UUOO dell' A.S.L. N° 7 di Carbonia che utilizzano emocomponenti a scopo terapeutico.

5 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La richiesta trasfusionale generalmente è accompagnata da un prelievo di sangue di almeno 3 ml anticoagulato in EDTA necessario per l'esecuzione delle prove pretrasfusionali. (Attualmente le provette in uso sono i vacutainer con il tappo viola). Fanno eccezione i casi di richiesta urgentissima in cui per qualsiasi motivo sia impossibile effettuare il prelievo di sangue (tale impossibilità deve essere specificata al momento della richiesta trasfusionale).

Il trasporto delle provette deve essere effettuato secondo l'articolo 4 della Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della salute:

Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale

Procedura per l'invio delle richieste trasfusionali e dei relativi campioni biologici (Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.4) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 4 di 7

“4- Trasporto locale

Per trasporto locale viene inteso il trasporto di un campione da un reparto ospedaliero o da una struttura periferica ad un laboratorio o da un laboratorio ad un altro ovvero da una struttura ospedaliera ad un centro diagnostico esterno.

A tali situazioni si applicano i medesimi principi di sicurezza richiesti per le altre modalità di trasporto.

Le regole da osservare sono:

- Utilizzo di contenitori per il campione impermeabili e a tenuta stagna; se il campione è costituito da una piastra, essa deve essere opportunamente sigillata.
- Nel caso in cui il contenitore del campione è una provetta, essa deve essere chiusa e collocata in una rastrelliera che la mantenga in posizione verticale; i contenitori dei campioni e le rastrelliere devono essere posti in scatole robuste e a tenuta stagna di plastica o di metallo e ciascuna scatola deve essere etichettata in relazione al contenuto ed accompagnata dalle schede con i dati del campione.
- Qualora, per il trasporto del campione, è previsto l'uso di veicoli, la scatola deve essere sistemata in modo fermo e sicuro nel veicolo stesso e, a bordo, deve essere presente un kit fornito di materiale assorbente, disinfettante a base di cloro, contenitore per rifiuti, guanti da lavoro resistenti e riutilizzabili.”

La struttura trasfusionale di Carbonia svolge servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali

La struttura trasfusionale di Iglesias svolge servizio attivo dalle ore 8 alle ore 14 dei giorni feriali.

Le altre ore di servizio vengono svolte in reperibilità a Carbonia.

L'invio delle richieste trasfusionali nelle ore di apertura avviene direttamente dai reparti richiedenti mentre durante le ore di chiusura deve essere preceduto dalla chiamata degli operatori reperibili tramite il centralino ospedaliero.

Le richieste trasfusionali e i campioni ematici possono essere trasportati da qualsiasi operatore dei reparti e dagli autisti.

6 RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1 Decreto 3 marzo 2005: Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti.
- 2 Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della salute: Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale

Procedura per l'invio delle richieste trasfusionali e dei relativi campioni biologici (Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.4) **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010.** Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 5 di 7

7 DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA

La seguente procedura è presente nelle seguenti UU.OO.:

Tutti i reparti e i Servizi degli Ospedali della A.S.L. N° 7 Carbonia

COPIA è consultabile in intranet

COPIA è custodita presso: Direzione Sanitaria Aziendale, Direzioni Mediche di Presidio, Ufficio Qualità e Risk Management

8 FASI DEL PROCESSO

- 1) Compilazione richiesta trasfusionale e prelievo campioni ematici
- 2) Confezionamento campioni ematici.
- 3) Invio al CT di competenza.

9 RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA'	FIGURE
Responsabile applicazione e diffusione della procedura nelle UU.OO interessate al processo trasfusionale.	Direttori di UU.OO Coordinatore infermieristico
Responsabile della applicazione della procedura da parte del personale di reparto	Coordinatore infermieristico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale


Procedura per l'invio delle richieste trasfusionali e dei relativi campioni biologici (Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.4) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 6 di 7

10. DIAGRAMMA DI FLUSSO :





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale

Procedura per l'invio delle richieste trasfusionali e dei relativi campioni biologici (Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.4) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 7 di 7

11. INDICATORI

indicatore	standard
Corretto invio delle richieste trasfusionali	100%
Corretto invio dei campioni biologici	100%